

NOTIZIARIO EDS

a cura dell'Ente dello Spettacolo

CENTRI CATTOLICI: CINEMATOGRAFICO, TEATRALE, RADIOFONICO E TELEVISIVO - ROMA - VIA DELLA CONCILIAZIONE 2/c - TEL. 561.775-584.132

Anno II°, n° 9 - Settimanale -

Roma, 5 maggio 1961

/S O M M A R I O/

- 1) Notificazione dell'Episcopato Ligure sui problemi dello spettacolo.
- 2) Relazione del Cardinale Siri sul documento della CEI intorno agli aspetti morali del cinema.
- 3) L'Attività dell'Ente dello Spettacolo illustrata dalla TV nel 25° anniversario della "Vigilanti Cura".
- 4) Assegnati i Premi alla "VI Settimana Internazionale del Cinema Religioso e dei Valori Umani".
- 5) Il 3° Corso Nazionale di preparazione cinematografica e televisiva organizzato dal C.I.F.
- 6) Corso di Cultura Cinematografica all'U.D.A.C.I. di Genova.
- 7) Notificazione al Clero della Curia Arcivescovile di Genova

DOCUMENTAZIONI:

- 1) La nuova legge francese sulla censura.

NOTIFICAZIONE DELL'EPISCOPATO
LIGURE SUI PROBLEMI DELLO SPETTACOLO

ga, La Spezia, Chiavari, Savona, Bobbio e degli ausiliari di Tortona e di Genova.

Si è riunito a Genova sotto la presidenza dell'Arcivescovo Cardinale Siri, la Conferenza annuale dell'Episcopato ligure con la partecipazione dei Vescovi di Ventimiglia, Albenga, La Spezia, Chiavari, Savona, Bobbio e degli ausiliari di Tortona e di Genova.

Al termine della Conferenza è stata diramata la seguente Notificazione:

"I Vescovi della provincia e regione ligure essendo estremamente preoccupati per la situazione attuale dello spettacolo, sia teatrale che cinematografico, auspicano che la morale ed il pudore vengano efficacemente difesi - per il bene comune e per assicurare solidità all'istituto familiare - anche dalla legge con provvedimenti adeguati.

Non si può, infatti, per evidente esperienza, ritenere del tutto sufficiente il solo spontaneo autocontrollo; ricordano che non è diminuzione della ragionevole libertà tutelare quei beni morali, i quali costituiscono un patrimonio fondamentale e comune; ammoniscono i fedeli perchè sappiano - essi stessi - imporsi dei giusti limiti nell'uso dello spettacolo dimostrando in tal modo la solidità del loro temperamento cristiano, la profondità della loro fede.

RELAZIONE DEL CARDINALE SIRI SUL
DOCUMENTO DELLA CEI INTORNO AGLI
ASPETTI MORALI DEL CINEMA

la CEI intorno agli aspetti morali del cinema.

Durante il Convegno Nazionale dei Presidenti Diocesani della A.C.I. S.Eminenza Rev.ma il Cardinale Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova, ha tenuto una relazione sul documento del

L'Em.mo Porporato dichiarava che un commento era superfluo, data la grande chiarezza del documento, ma che intendeva ricordare quei principi di fondo che pur rimanendo impliciti fornivano la struttura e la base di esso.

Innanzitutto nessuno (e nemmeno gli artisti) è esentato dall'obbligo di non dare scandalo; e qui il Cardinale ricordava la terribile condanna di coloro "che scandalizzeranno questi piccoli". Quindi sottolineava come l'assistere a certi spettacoli rappresenta una cooperazione al male e allo scandalo oltre che mettere se stessi in occasione di peccato. Rivendicava quindi alla Chiesa e ai Vescovi il diritto e il dovere di parlare, di avvisare gli uomini sul grave pericolo che corrono.

Riguardo alla questione dibattuta sull'autocontrollo, il Cardinale riteneva molto improbabile che, di fronte alle prospettive di guadagno, i responsabili possano scegliere il bene e rifiutare il male.

Ma in una specie di autocontrollo si poteva ancora sperare: l'autocontrollo dei fedeli, del singolo spettatore che, in coerenza con i suoi principi decide di disertare le sale cinematografiche dove si proiettano i films esclusi.

Croare queste forti e preparate coscienze e non stancarsi mai di predicare i pericoli è il compito dell'Azione Cattolica, un compito duro e lungo, ma l'unico che possa, a lungo andare, portare alla moralizzazione dello spettacolo.

L'ATTIVITA' DELL'ENTE DELLO
SPETTACOLO ILLUSTRATA DALLA
TV NEL 25° ANNIVERSARIO DELLA
"VIGILANTI CURA"
=====

Il 2 luglio p.v., in occasione del 25° anniversario della "Vigilanti Cura", la TV metterà in onda una speciale trasmissione in cui verrà illustrata l'attività dell'Ente dello Spettacolo, dalla sua fondazione ad oggi.

La trasmissione comprenderà una parte storica riassuntiva e una di attualità, vertenti su interviste, documentazioni, e avrà inizio con la ripresa della S.Messa domenicale dalla Cappella dell'Ente.

ASSEGNATI I PREMI ALLA "VI
SETTIMANA INTERNAZIONALE DEL
CINEMA RELIGIOSO E DEI VALORI
UMANI"
=====

Valladolid, aprile - La "VI Settimana Internazionale del Cinema Religioso e dei Valori Umani" è terminata a Valladolid.

Alla Manifestazione hanno partecipato la Germania, la Francia, l'Italia, la Svezia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Grecia e la Spagna.

I premi sono stati così assegnati:

- 1) "Palma d'Oro" (lungometraggio): "La Fontana della vergine" (Svezia).
- 2) "Palma d'Oro" (cortometraggio): "Ars" (Francia).
- 3) "Spiga d'Oro" (lungometraggio): "L'Amor se paie avec la mort" (Germania).
- 4) "Spiga d'Oro" (cortometraggio): "Ramora" (Spagna).
- 5) "Premio della città di Valladolid": "Macario" (Messico).
- 6) "Premio San Giorgio": "Viaggio in pallone" (Francia).
- 7) "Premio Rosa d'Argento": "La guerra segreta di Suor Catherine" (Inghilterra).

CONVERSAZIONI INTERNAZIONALI SUL CINEMA

Il Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, Floris Luigi Ammannati, ha presieduto e diretto a Valladolid le seconde Conversazioni Internazionali sul Cinema, che hanno avuto luogo dal 9 al 16 aprile nell'ambito della "VI Settimana Internazionale del Cinema Religioso e dei Valori Umani".

Il Presidente del C.S.C., in accordo con l'Istituto Italiano di Cultura dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, ha tenuto una conferenza su "L'influenza del cinema nella educazione", nell'Aula Magna dell'Università di Valladolid, per i soci della "Dante Alighieri" e all'Ateneo di Bilbao il 15 corr. su "Cinema italiano oggi".

Il 18 aprile ha visitato l'Istituto superiore di investigazione cinematografica di Madrid dove ha parlato agli allievi della scuola di cinematografia spagnola, e la sera del 19 all'Istituto italiano di Madrid, su "Cinema e civiltà" a conclusione della Rassegna cinematografica organizzata dall'Istituto di recenti film dei maggiori registi italiani.

IL 3° CORSO NAZIONALE DI
PREPARAZIONE CINEMATOGRAFICA
E TELEVISIVA ORGANIZZATO DAL
C.I.F.

Organizzato dalla Presidenza Centrale del C.I.F. si è svolto a Roma, presso la Casa dell'Annunziata, il 3° Corso Nazionale di preparazione cinematografica e televisiva, imperniato sulle seguenti lezioni:

- 1) Funzione del Cinema e della TV nell'educazione dei ragazzi e degli adolescenti (Prof. Antonio Mura).
- 2) Tecnica e funzione dei cineforum e teleforum (Prof. Evelina Tarroni).
- 3) Psicologia dei vari gruppi dei giovani di fronte al cinema e alla TV (Prof. Evelina Tarroni).
- 4) Esigenze dei vari pubblici nei confronti della TV (Dr. Sergio Silva).
- 5) Responsabilità della critica televisiva e cinematografica - il gusto - il compito della stampa e della scuola (Prof. L. Volpicelli).
- 6) Le tendenze del cinema contemporaneo: la "nouvelle vague" e le leve dei giovani registi in Italia (Dr. Paolo di Valmarana).
- 7) Il Cinema e il suo pubblico - Estensione sociologica del fatto cinematografico - I problemi della censura in Italia e nel mondo - (Dr. Gian Luigi Rondi)
- 8) La TV, la donna e il bambino - Influenza della TV sull'evoluzione del costume - Incidenza della TV sulle forme di vita economica: la pubblicità televisiva (Prof. Evelina Tarroni).

Alle relazioni hanno fatto seguito proiezioni di film e relative discussioni allo scopo di impegnare le partecipanti in un diretto e personale lavoro.

Con questa iniziativa il C.I.F. si propone di proseguire nell'attività di preparazione delle collaboratrici delle sue sedi provinciali nel campo dei mezzi di comunicazione e di massa.

CORSO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA ALL'U.D.A.C.I. DI GENOVA

Nella Sede dell'U.D.A.C.I. di Genova ha avuto luogo un Corso di Cultura Cinematografica e Televisiva articolato sulle seguenti lezioni:

- 1) "Il cinema e la TV come mezzi di comunicazione sociale".
- 2) "Il linguaggio cinematografico e televisivo".
- 3) "Lo spettatore di fronte al cinema ed alla trasmissione televisiva".

Nelle tre serate sono stati proiettati i film "La parola ai giurati", "Ombre rosse" e "Incrociatore Potemkin" cui hanno fatto seguito discussioni e dibattiti.

NOTIFICAZIONE AL CLERO DELLA
CURIA ARCIVESCOVILE DI GENOVA

Dalla "Rivista Diocesana Genovese" (n. 3 marzo 1961) riportiamo la seguente "Notificazione al Clero" :

Disponiamo che in tutti i locali cinematografici con licenza parrocchiale o industriale, a passo normale o ridotto, dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica, sono proibiti i Cineforum.

Qualora il Rev.do Parroco giudicasse opportuno tenere saltuariamente qualche dibattito dove chiedere di volta in volta il Nullaosta per la scelta del programma all'Ordinario Diocesano.

Palazzo Arcivescovile, 30 Marzo 1961

Giuseppe Card. Siri

DOCUMENTAZIONI:

LA NUOVA LEGGE FRANCESE SULLA CENSURA

Decreto n. 61-62 del 18 gennaio 1961 che riporta il Regolamento di Amministrazione Pubblica per l'applicazione degli articoli 19 e 22 del Codice dell'Industria Cinematografica.

Titolo Primo

DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

Art. 1°

E' costituita una Commissione di controllo degli spettacoli cinematografici composta come segue:

Un presidente ed un presidente supplente, proposti dal Ministro dell'Informazione e scelti tra gli alti funzionari in servizio e a riposo.

Sette membri titolari e sette membri supplenti proposti rispettivamente dai Ministri dell'Informazione, della Giustizia, degli Affari Esteri, degli Interni, della Difesa, dell'Educazione Nazionale, della Salute pubblica e della Popolazione.

Sette membri titolari e sette membri supplenti scelti dal Ministro dell'Informazione tra le personalità della professione cinematografica, previa consultazione delle principali organizzazioni o associazioni di questa professione o della critica cinematografica.

Cinque membri titolari e cinque membri supplenti proposti di comune accordo dai Ministri della Giustizia, dell'Educazione Nazionale, della Salute Pubblica e della Popolazione, e scelti tra i sociologi, gli psicologi, gli educatori, i magistrati, i medici e i pedagogisti.

Tre membri titolari e tre membri supplenti designati dal Ministro dell'Informazione previa consultazione dell'Unione Nazionale delle Associazioni delle famiglie, dell'alto comitato della Gioventù e dell'Associazione dei Sindaci di Francia.

Partecipano inoltre alle sedute della Commissione, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministro di Stato incaricato del Sahara, dei dipartimenti d'oltre mare e dei territori d'oltre mare, un rappresentante del Ministro di Stato incaricato degli Affari algerini e un rappresentante del segretario di Stato per le relazioni con gli Stati della Comunità.

Il Presidente ed il presidente supplente sono nominati per decreto emesso su rapporto del Ministro dell'Informazione.

I membri titolari e i membri supplenti sono nominati con atto del Ministro dell'Informazione, su proposta del Ministro interessato.

I membri titolari ed i membri supplenti della Commissione possono farsi assistere da un aggiunto. La designazione degli aggiunti è sottoposta al decreto del Ministro dell'Informazione.

Il Direttore Generale del Centro Nazionale della Cinematografia può assistere o farsi rappresentare alle sedute della Commissione. Egli può partecipare alle delibere, ma non può prendere parte alle operazioni di voto.

Tutte le volte che dovesse apparire utile, assistono, con funzione consultiva, alle sedute della Commissione su convocazione del Presidente, tutte le personalità qualificate.

Art. 2°

La Commissione di Controllo siede sia in assemblea plenaria che in sottocommissione.

Solo i membri titolari ed i supplenti e i membri a titolo consultivo della Commissione possono partecipare alla assemblea plenaria. Gli aggiunti possono partecipare alle sedute delle sottocommissioni.

Tutti gli atti tendenti ad una decisione che comporta una restrizione alla rappresentazione di un film così come è stato presentato alla Commissione, non possono essere presi che dalla assemblea plenaria; in questo caso l'atto deve essere obbligatoriamente motivato.

I dibattiti della Commissione non sono pubblici.

L'assemblea plenaria della Commissione ha validità quando almeno 13 membri sono presenti. I membri della Commissione non possono delegare il loro voto. Essi sono tenuti al segreto professionale e non possono fare, in qualsiasi forma che si voglia, alcun commento pubblico sui deliberati della Commissione. I voti sono a scrutinio segreto. Tuttavia, in caso di parità dei voti medesimi, il Presidente dovrà far conoscere il suo voto, e questi è preponderante.

Un atto del Ministro dell'Informazione fissa le modalità di funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni.

Titolo SecondoDELL'AVVISO PREVENTIVOArt. 3°

Preventivamente alla entrata in vigore della decisione di legge pre vista dall'articolo 19 del decreto n° 59-1512 del 30 dicembre 1959 o dell'au torizzazione di proiezione prevista per la decisione regolamentare n. 36 del Centro Nazionale della Cinematografia in data 27 agosto 1954, i film di lungo metraggio devono essere resi oggetto di un avviso fatto dal Presidente della Commissione di Controllo.

Questo avviso, che è motivato, deve essere notificato al produttore dal Presidente, che indica quali sono le misure di interdizione in cui egli ritiene che il film rischia di incorrere e precisa, occorrendo, la natura di queste misure.

Il Presidente della Commissione di Controllo ha la facoltà, se egli non si ritiene in grado di emettere un giudizio motivato con la sola synopsi e pezzi annessi, di esigere che sia presentato il montaggio dialogato della produzione in visione.

Se, alla data in cui l'avviso preventivo è demandato, questo montag gio non è stato ancora stabilito, il produttore potrà sostituire tutto questo con altri documenti atti a rivelare lo svolgimento dell'azione e le caratteri stiche del film.

La lista di questi documenti sarà stabilita con decisione del Mini stro dell'Informazione.

Nel caso previsto al capoverso precedente, l'avviso preventivo è emes so da una sottocommissione istituita in seno alla Commissione di Controllo. La composizione di questa sottocommissione è fissata dall'atto previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 2.

L'avviso emesso nelle condizioni definite dal presente articolo è comunicato al direttore generale del Centro Nazionale di Cinematografia dal Presidente della Commissione.

Titolo TerzoDEL CONTROLLOArt. 4°

Il Ministro dell'Informazione delibera i visti menzionati all'art. 19 del Codice dell'Industria Cinematografica previo suggerimento della Commissio ne di Controllo degli spettacoli cinematografici previsti all'art. 1°.

La Commissione emette sui films, compresi gli annunci pubblicitari, un avvertimento tendente ad una delle misure seguenti:

- Visti autorizzanti la rappresentazione di un film per tutti;
- Visti comportanti l'interdizione della rappresentazione ai minori di tredici anni;
- Visti comportanti la interdizione della rappresentazione ai minori di 18 anni.

L'interdizione totale del film.

L'avviso afferma ugualmente se l'esportazione del film è fatta oggetto di una proposta di interdizione o di autorizzazione.

La Commissione, inoltre, ha la facoltà di subordinare i suoi avvisi a modificazioni o tagli. Nel caso che il produttore rifiuti di procedere alle modificazioni o ai tagli richiesti, la Commissione è nel diritto di modificare l'avviso che aveva intenzione di emettere.

Art. 5

In vista del giudizio emesso dalla Commissione di Controllo, il Ministro dell'Informazione prende una delle decisioni previste dalla art. 4. La sua decisione è motivata e può essere oggetto di divulgazione.

Prima di stabilire, il Ministro ha sempre la facoltà di richiedere alla Commissione un nuovo esame. In tale caso, egli trasmette, al Presidente della Commissione i motivi di questa richiesta insieme a tutte le necessarie osservazioni.

La procedura prevista al capoverso precedente è obbligatoria nel caso in cui il Ministro dell'Informazione intenda intraprendere una misura restrittiva non proposta dalla Commissione di Controllo.

Art. 6

Il materiale pubblicitario emesso a disposizione delle sale cinematografiche e dei distributori sarà sottoposto al visto della Commissione di Controllo prima della sua utilizzazione.

Le bacheche pubblicitarie dei cinematografi che proiettano film vietati ai minori di 18 anni ed ai minori di 13 anni, non potranno essere costituite (quando esse prevedano l'esposizione di illustrazioni), che da immagini o riproduzioni estratte o direttamente derivate dai manifesti o dalle fotografie approvate dalla Commissione di Controllo.

Art. 7

Il visto di programmazione può essere richiesto soltanto da un film che sia interamente ultimato. La domanda deve essere inoltrata quindici giorni avanti la prima della presentazione in pubblico dal produttore o da un suo rappresentante, delegato a questo scopo.

In appoggio alla domanda devono essere inoltrate:

Una copia positiva del film con la versione esatta ed integrale nella quale essa verrà proiettata in Francia.

Il montaggio dialogato nella sua forma integrale e definitiva.

La ricevuta di versamento provvisorio per la programmazione prevista all'articolo 7 del decreto n° 45-1472 del 3 luglio 1945.

Art. 8

Qualora, in merito all'avviso preventivo previsto al titolo II° del presente decreto, il Presidente della Commissione di Controllo emetta un parere sfavorevole o avanzi delle riserve sul film indiscussione, lo stesso film può essere presentato, eccezionalmente, alla Commissione di Controllo per una seconda volta. A tale scopo deve essere inviata al Presidente della Commissione una apposita domanda di autorizzazione.

Art. 9

Il visto di programmazione permette la rappresentazione del film su tutto il territorio per il quale è stato autorizzato.

Art. 10

Nessun film può ottenere visti di programmazione o di esportazione se non è stato preventivamente immatricolato al registro pubblico della cinematografia.

Art. 11

Nessun film può essere rappresentato in pubblico senza che l'indicazione della natura del numero e della data del visto sia proiettata sullo schermo immediatamente prima del titolo del film.

Art. 12

Nessuna copia del film può essere programmata senza essere accompagnata da un duplicato del visto menzionante, occorrendo le particolari condizioni alle quali è subordinata l'assegnazione del visto medesimo.

Il duplicato deve essere presentato a tutte le richieste delle autorità di polizia o delle persone dovutamente incaricate per il controllo, conformemente all'art. 14 sottoriportato.

Art. 13

Tutto il film deve essere presentato al pubblico nelle forme nel quale esso è stato approvato dalla Commissione di Controllo.

Le parti di un film che siano state modificate su proposta della Commissione di Controllo non possono essere programmate neppure per pubblicità, la riproduzione delle immagini soppresse è proibita.

Art. 14

I membri della Commissione prevista all'art. 1° e gli agenti autorizzati a questo compito dal Ministro dell'Informazione, hanno libero accesso, dietro presentazione di un documento di servizio, nelle sale o in tutti i luoghi nei quali vengano rappresentate programmazioni cinematografiche pubbliche, a pagamento o meno.

Art. 15

I visti emessi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto rimangono validi nelle condizioni in cui essi furono stabiliti.

Art. 16

Tutta l'esportazione di films o di documentari cinematografici, tutte le cessioni o le concessioni, anche a profitto di un cittadino francese, il diritto di programmazione di un film all'estero sono subordinati al possesso di un visto di esportazione.

Titolo QuintoDEI FILM STRANIERI E
DELLE COOPRODUZIONIArt. 17

I film stranieri presentati in versione originale devono essere presentati alla Commissione di Controllo nella versione esatta in cui saranno programmati in Francia.

Nello stesso tempo devono essere rimessi:

Il testo e la traduzione interlineare in francese del titolo e del dialogo, e, occorrendo, dei sottotitoli della versione originale;

Il testo dei sottotitoli francesi che deve comprendere la versione programmata in Francia.

Art. 18

La programmazione di un film doppiato in lingua francese è subordinata al conseguimento di un visto distinto da quello rilasciato per la programmazione del film nella versione originale.

Il visto di programmazione in versione doppiata può essere accordato quando la versione originale ha ottenuto il visto di programmazione e se il doppiaggio è stato interamente realizzato negli studi situati in territorio francese.

Art. 19

Qualora un produttore sollecita il beneficio dell'ammissione al regime di un accordo di coproduzione internazionale per un film che comporta dei maggiori interessi francesi, e qualora l'avviso preventivo emesso dalla Commissione di Controllo o del suo Presidente contiene delle riserve, talchè l'interdizione alla esportazione del film in visione è suscettibile di essere pronunciata, solo una ammissione provvisoria al beneficio della coproduzione può essere accordato dal Direttore Generale del Centro Nazionale della Cinematografia. Questa ammissione non potrà essere ritirata o divenire definitiva prima che sia assegnato il visto di esportazione. L'esportazione dei documenti di lavoro è interdetta fino al conseguimento del visto.

Art. 20

Tutti i film stranieri girati a titolo professionale nella totalità o in parte in Francia sono sottoposti ad una autorizzazione di lavorazione accordata dal Direttore Generale del Centro Nazionale della Cinematografia dopo visione dello synopsis o di tutti gli altri documenti utili.

Questa autorizzazione è subordinata all'accordo del Ministro di Stato incaricato per il Sahara, per i dipartimenti d'oltremare e per i territori d'oltremare o del Ministro di Stato incaricato degli affari algerini, qualora si intendano girare delle sequenze che interessano i settori dei ministri stessi.

Art. 21

Tutti i film stranieri devono contenere la menzione del loro Paese di origine. Se si tratta di una coproduzione, si deve fare menzione di paesi coproduttori.

Qualora un film straniero è doppiato, deve essere fatta menzione di questo doppiaggio.

Titolo QuartoDISPOSIZIONI VARIEArt. 22

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni del presente decreto, e particolarmente in caso della produzione di una dichiarazione falsa del tutto o in parte in appoggio alla domanda di visto, il Ministro dell'Informazione, può, secondo i casi, pronunciare la nullità o il ritiro del visto senza con questo pregiudicare l'applicazione delle penalità previste all'articolo 2 del Codice dell'Industria Cinematografica.

Art. 23

Il Ministro dell'Informazione può delegare, con decreto, in materia di decisioni individuali, i poteri che egli detiene con il presente decreto.

Art. 24

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili nè per i film pubblicitari, nè per quelli esclusivamente destinati a rappresentazioni non commerciali, nè ai film della televisione di Stato.

Questi film saranno sottoposti al visto secondo le condizioni stabilite per decreto dal Ministro dell'Informazione.

Art. 25

Il decreto n. 45-1472 del 3 luglio 1945 e i testi che l'hanno modificato sono abrogati, eccetto l'articolo 7 dello stesso decreto.

Art. 26

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel "Giornale Ufficiale" del decreto e dell'atto di nomina del Presidente, del Presidente supplente e dei membri della Commissione di Controllo dello spettacolo cinematografico.

Queste disposizioni non sono applicabili ai territori d'oltre mare che sono retti in materia da testi particolari in vigore anteriormente.

Art. 27

Il Ministro dell'Informazione, il Ministro di Stato, il Ministro di Stato incaricato degli affari algerini, la Guardia di Sceaux, il Ministro della Giustizia, il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro degli Interni, il Ministro della Difesa, il Ministro delle Finanze e degli Affari Economici, il Ministro dell'Educazione Nazionale, il Ministro della Salute Pubblica e della Popolazione, e il Segretario di Stato per le relazioni con gli Stati della Comunità, sono incaricati, ciascuno per la materia di sua competenza, della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Repubblica francese.

Redatto a Parigi il 18 gennaio 1961

=====°°°=====

Direttore Responsabile: Ildo Avetta

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 7965 dell'8 marzo 1961

Abbonamento annuo: £. 5.000 - Estero: £. 6.000 da versarsi sul c/c postale n° 1/24909 intestato ad: A.C.I. - Ente dello Spettacolo - Via della Conciliazione, 2/c - Roma

SEDE

DR. GIULIO BULLI
MINISTRO
1961